REGOLAMENTO (CEE) N. 3270/81 DEL CONSIGLIO

del 16 novembre 1981

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2053/81, (CEE) n. 2054/81, (CEE) n. 2055/81, (CEE) n. 2056/81 e (CEE) n. 2057/81 recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari di taluni vini, della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1981/1982)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità ha aperto con i regolamenti (CEE) n. 2053/81 (1), (CEE) n. 2054/81 (2), (CEE) n. 2055/81 (3), (CEE) n. 2056/81 (4) e (CEE) n. 2057/81 (5) dei contingenti tariffari comunitari per l'importazione nella Comunità a nove di taluni vini originari del Portogallo ; che il regolamento (CEE) n. 2370/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con il Portogallo (6), prevede che, dalla sua entrata in vigore, la Grecia è tenuta ad applicare detti provvedimenti tariffari ; che pertanto occorre modificare in conseguenza i regolamenti suddetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2053/81 è modificato come segue :

1. all'articolo 1, paragrafo 1, l'espressione « a nove » è soppressa ;

2. all'articolo 1, paragrafo 1, il volume di 4 000 hl è portato a 4 050 hl ;

3. all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente :

« Nel limite di tali contingenti tariffari, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81 » ;

4. all'articolo 2, paragrafo 3, il volume di 410 hl è portato a 460 hl ;

5. all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4. Se si manifesta in Grecia un fabbisogno dei prodotti in oggetto, detto Stato procede al prelievo di una quota adeguata sulla riserva nella misura in cui quest'ultima lo consenta ».

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2054/81 è modificato come segue :

1. all'articolo 1, paragrafo 1, l'espressione « a nove » è soppressa ;

2. all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente :

« Nel limite di tali contingenti tariffari, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81 » ;

3. all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4. Se si manifesta in Grecia un fabbisogno dei prodotti in oggetto, detto Stato procede al prelievo di un quota adeguata sulla riserva nella misura in cui quest'ultima lo consenta ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2055/81 è modificato come segue :

1. all'articolo 1, paragrafo 1, l'espressione « a nove » è soppressa ;

2. all'articolo 1, paragrafo 1, il volume di 2 000 hl è portato a 2 010 hl ;

3. all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente :

« Nel limite di tale contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81 » ;

4. all'articolo 2, paragrafo 3, il volume di 515 hl è portato a 525 hl ;

5. all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4. Se si manifesta in Grecia un fabbisogno dei prodotti in oggetto, detto Stato procede al prelievo di una quota adeguata sulla riserva nella misura in cui quest'ultima lo consenta ».

(1) GU n. L 202 del 22. 7. 1981, pag. 17.
(2) GU n. L 202 del 22. 7. 1981, pag. 21.
(3) GU n. L 202 del 22. 7. 1981, pag. 25.
(4) GU n. L 202 del 22. 7. 1981, pag. 31.
(5) GU n. L 202 del 22. 7. 1981, pag. 37.
(6) GU n. L 236 del 21. 8. 1981, pag. 1.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 2056/81 è modificato come segue :

1. all'articolo 1, paragrafo 1, l'espressione « a nove » è soppressa ;

2. all'articolo 1, paragrafo 1, il volume di 5 000 hl è portato a 5 025 hl ;

3. all'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente :

« Nel limite di tale contingente tariffario, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81 » ;

4. all'articolo 2, paragrafo 3, il volume di 1 270 hl è portato a 1 295 hl ;

5. all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 4. Se si manifesta in Grecia un fabbisogno dei prodotti in oggetto, detto Stato procede al prelievo di una quota adeguata sulla riserva nella misura in cui quest'ultima lo consenta ».

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 2057/81 è modificato come segue :

1. all'articolo 1, paragrafo 1, l'espressione « a nove » è soppressa ;

2. all'articolo 1, paragrafo 1, il volume di 120 000 hl è portato a 120 400 hl ;

3. all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la frase seguente :

« Nel limite di tali contingenti tariffari, la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni in materia dell'atto di adesione del 1979 e del regolamento (CEE) n. 2370/81 » ;

4. all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il volume di 24 120 hl è portato a 24 520 hl ;

5. all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 3. Se si manifesta in Grecia un fabbisogno dei prodotti in oggetto, detto Stato procede al prelievo di una quota adeguata sulla riserva nella misura in cui quest'ultima lo consenta ».

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 novembre 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

CARRINGTON